

- indicare all'AACC gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, un reinquadramento dei ricorrenti nel grado e nello scatto che tenga conto della loro esperienza professionale effettiva e della loro anzianità maturata quali singoli esperti;
- convertire, all'occorrenza, i contratti dei ricorrenti in contratti a tempo indeterminato;
- condannare la convenuta a corrispondere ai ricorrenti l'importo risultante dalla differenza tra la retribuzione corrispondente al grado e allo scatto ai quali sono stati inquadrati e la retribuzione corrispondente al grado e allo scatto ai quali essi avrebbero dovuto essere inquadrati, maggiorato degli interessi di mora;
- in subordine, condannare la convenuta, da un lato, a risarcire il danno subito dai ricorrenti, in termini di perdita di reddito, a causa del loro passaggio dallo status di singolo esperto a quello di agente contrattuale, mediante il versamento di un'indennità compensatrice mensile e, dall'altro, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alla differenza tra la retribuzione che essi percepiscono dalla loro entrata in servizio in qualità di agenti contrattuali e la retribuzione aumentata della detta indennità, maggiorato degli interessi di mora;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dopo aver lavorato diversi anni presso le delegazioni della Commissione al di fuori delle Comunità in qualità di singoli esperti, sono stati assunti come agenti contrattuali, a seguito del venir meno dell'altra figura professionale.

Al momento dell'inquadramento dei ricorrenti nel grado e nello scatto, la Commissione ha riconosciuto loro un'esperienza professionale inferiore a quella che essi sostengono di avere effettivamente maturato e, in ogni caso, inferiore a quella che sarebbe stata loro riconosciuta all'epoca della loro assunzione quali singoli esperti.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti invocano la violazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), in quanto l'art. 2 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure per l'assunzione e l'impiego degli agenti contrattuali del 7 aprile 2004 (DGE) stabilisce una condizione per l'assunzione degli agenti contrattuali — un anno di esperienza professionale adeguata — non prevista nell'art. 82 del RAA.

Inoltre i ricorrenti ritengono che al momento della valutazione della loro esperienza professionale la Commissione abbia commesso una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, una violazione del dovere di sollecitudine nonché un errore manifesto di valutazione.

I ricorrenti invocano poi la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione in quanto, in primo luogo, le DGE prevedono che un agente con circa 20 anni di esperienza sia inquadrato nello stesso grado di un agente con soli 7 anni di esperienza, in secondo luogo gli agenti contrattuali di cui all'art. 3 bis del RAA, quali i ricorrenti, a quelli di cui all'art. 3 ter del RAA ricevono un diverso trattamento in

termini di possibilità di inquadramento nel grado al momento dell'assunzione, di valorizzazione della loro esperienza professionale e di progressione di carriera, laddove la loro situazione è analoga e, in terzo luogo, per gli ex singoli esperti non è stata prevista una compensazione per la perdita di reddito, come quella prevista per gli ex agenti locali.

Infine, i ricorrenti rilevano una violazione del principio del rispetto dei diritti quesiti, determinata, da un lato, da una notevole diminuzione della loro retribuzione per lo svolgimento di funzioni identiche e, dall'altro, dalla mancata considerazione degli anni di servizio da essi prestati in qualità di singoli esperti ai fini del loro inquadramento nello scatto e della conversione dei loro contratti di agenti contrattuali a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Ricorso presentato il 15 settembre 2006 — Berrisford/Commissione

(Causa F-107/06)

(2006/C 261/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di non includere il nome del ricorrente nella lista dei promossi per una promozione da A*12 a A*13 «esercizio di promozione 2005», e di conseguenza di non aver promosso il ricorrente, come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85-2005 del 23 novembre 2005, in quanto detta decisione è stata adottata sulla base dell'attribuzione al ricorrente di un numero insufficiente di punti di priorità al momento del detto esercizio di promozione;
- Annullare la decisione 6 giugno 2006 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 21 febbraio 2006 n. R/123/06 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto;
- Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e del pregiudizio alla carriera, di una somma di EUR 25 000, da aumentare con interessi al tasso annuale del 7 % dal 21 febbraio 2006, data del reclamo;
- Comunque, condannare la convenuta alla totalità delle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del Regolamento di Procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, di cui il primo è relativo alla violazione dell'art. 45 dello statuto, alla violazione delle disposizioni generali di esecuzione del detto articolo (DGE), alla violazione dell'allegato XIII dello statuto, alla violazione dell'obbligo di motivazione nonché all'esistenza di errori manifesti di valutazione. In particolare, il ricorrente deduce che a dispetto dei suoi eccellenti meriti e di aver un «doppio residuo ex A4», non si è visto attribuire i tre punti di transizione previsti dall'art. 12, n. 2, lett. c), delle DGE, né i quattro punti di priorità speciali addizionali o ancora un punto di priorità supplementare attribuito dalla sua Direzione Generale e sollecitato nell'ambito del ricorso proposto dinanzi al comitato paritetico di promozione di categoria A. Il ricorrente deduce altresì il fatto che il tasso di promozione di funzionario A*12 del 5 % non è stato raggiunto.

Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio di parità di opportunità, del principio di parità di trattamento del personale nonché del principio di non discriminazione. Secondo il ricorrente, sia il contenuto delle norme che la loro attuazione alla luce delle soluzioni transitorie relative ai «residui» del grado A* 12 sono ingiusti e discriminanti rispetto ai provvedimenti transitori adottati più particolarmente per i «residui» degli altri gradi. Inoltre, si avrebbe una discriminazione in seno al grado A*12, per il fatto dell'esistenza, attualmente, in tale grado di ex A*11 promossi in precedenza e che beneficiano nel loro paniere di quattro punti speciali addizionali di residuo, e ciò in violazione dei principi citati sopra.

Il terzo è relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di sollecitudine. Secondo il ricorrente, a dispetto delle assicurazioni garantite dall'amministrazione, non si è tenuto conto dell'esistenza del doppio «residuo» del ricorrente e del precedente regime detto di «seconda filiera». Inoltre, in quanto il nuovo sistema di promozione è stato applicato per la prima volta nel 2005 per i funzionari del grado del ricorrente, quest'ultimo sostiene che egli poteva fare affidamento sul fatto di essere trattato nella stessa maniera, in particolare in quanto al «residuo», di quella riservata ai funzionari di altri gradi, che hanno beneficiato di provvedimenti transitori destinati a fare da palliativo agli svantaggi subiti nella transizione dal vecchio al nuovo sistema di promozione.

Ricorso presentato il 18 settembre 2006 — Diomede Basili/Commissione

(Causa F-108/06)

(2006/C 261/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare il Rapporto di evoluzione della carriera (REC) notificato alla ricorrente il 10 novembre 2005;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, funzionaria della Commissione di grado AD 11, ha partecipato al Comitato paritario per i rapporti della DG ECFIN ed alla commissione di concorso COM/PA/04 nel 2004. Nel ricorso essa contesta il proprio REC, nei limiti in cui quest'ultimo non avrebbe tenuto conto del parere del «gruppo ad hoc per i rapporti e le proposte di promozione dei rappresentanti del personale», previsto all'art. 6, n. 3, lett. c), delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto (DGE). Oltre alla violazione di tale disposizione delle DGE, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 1o dell'allegato II dello Statuto.